


Rutigliano, 10 giugno 2016



**All'Assessore al Bilancio
Tributi e Finanze
Rag. Agata Di Ciolla
SEDE**

**Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE**

Oggetto: Interrogazione urgente a risposta scritta inerente la Maggiorazione TASI

I sottoscritti consiglieri comunali Valenzano Giuseppe e Berardi Antonella,

VISTO

- l'art. 1, comma 639, n.147 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), composta da IMU, di natura patrimoniale, e TASI e TARI riferita ai servizi;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013 *“ Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;
- l'art.1, comma1, lett. a) del D.L. n.16/2014 che stabilisce la possibilità di superare i predetti limiti, nella misura massima consentita dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e quelle ad esse equiparate, detrazioni o altre misure atte a ridurre il carico TASI tale da renderlo inferiore o equivalente a quello precedentemente determinato con l'IMU;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 08/09/2014 di *“DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI IUC - TASI “* che ha fissato le aliquote TASI nonché la distribuzione della maggiorazione dello 0,80 per mille;

CONSIDERATA

- la Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto nuove modifiche ed integrazioni alle norme che regolano la TASI, tra cui:

- l'art. 1, comma 14, lett. a) nella parte in cui prevede l'esclusione dalla TASI, sia per il possessore che per l'utilizzatore, per le abitazioni principali e relative pertinenze escludendo espressamente le categorie A1 – A8 e A9;
- l'art. 1, comma 14, lett. c) nella parte in cui prevede la fissazione dell'aliquota TASI all' 1 per mille, a fronte di quelle stabilite precedentemente, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita nel caso in cui il comune non provveda alla delibera delle aliquote;
- l'art. 1, comma 28, che testualmente recita: *“per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27/12/2013 n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

RILEVATO

- che da tale assetto normativo appare che la maggiorazione prevista per le Abitazioni Principali (normali) risulta decaduta a seguito dell'introduzione dell'art.1, comma 14, lett. a) della Legge di Stabilità 2016 che esclude espressamente le Abitazioni Principali (tranne A1 – A8 e A9) e assimilati dal campo di applicazione della TASI; ugualmente decaduta risulta l'aliquota stabilita per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita che passa del 2,80 per mille, stabilito dalla delibera n.24 del 08/09/2014, all'1 per mille così come disposto dall'art. 1, comma 14, lett. c) della stessa legge;
- che non si comprende come mai l'Amministrazione Comunale, **in assenza di Delibera di Consiglio confermativa della maggiorazione TASI**, disposta dall'art. 1, comma 28 (non prorogabile tacitamente, come succede per le Aliquote, per deroga espressa), non abbia tenuto conto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677 della L. 147/2013 e più precisamente del limite pari al **10,60 per mille** per IMU+TASI per l'aliquota ordinaria, **a fronte dell'11,10 per mille** applicato dall'Amministrazione, e del **6 per mille** per le Abitazioni Principali (A1 -A8 e A9) **a fronte del 6,50 per mille** applicato dall'Amministrazione.

INTERROGA

l'Assessore al Bilancio, alle Finanze e ai Tributi per conoscere:

1. se si debba considerare l'avvenuta decadenza della Maggiorazione TASI in assenza di Delibera di Consiglio confermativa;
2. le motivazioni che si intendono addurre a tali risultanze;
3. le azioni, nell'eventualità di avvenuta decadenza della maggiorazione TASI, e le iniziative che si intendono porre in essere per ripristinare la regolarità amministrativa e contabile.

Distinti saluti

I Consiglieri comunali
